



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

**REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
LAVORO AUTONOMO**

INDICE

Parte I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 – Presupposti necessari per il conferimento di incarichi
- Art. 3 – Esclusioni dalle procedure del presente regolamento
- Art. 4 – Procedure per il conferimento degli incarichi
- Art. 5 – Procedura comparativa
- Art. 6 – Individuazione del fabbisogno, interpellato interno e avvio del procedimento.

Parte II – Selezione attraverso procedura comparativa ristretta

- Art. 7 – Procedura comparativa ristretta

Parte III – Selezione attraverso Avviso Pubblico

- Art. 8 – Avviso pubblico di selezione
- Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda
- Art. 10 - Commissione e procedura di selezione
- Art. 11 – Validità della graduatoria

Parte IV – Conferimento dell’incarico

- Art. 12 - Conferimento dell’incarico di collaborazione

Parte V – L’albo degli esperti di Pugliapromozione

- Art. 13 – L’albo on-line degli esperti
- Art. 14 – Iscrizione all’Albo
- Art. 15 – Inserimento delle informazioni nella banca dati
- Art. 16 - Categorie di iscrizione
- Art. 17 - Informazioni contenute nell'albo
- Art. 18 - Impegni da assumere
- Art. 19 - Esclusioni
- Art. 20 - Aggiornamento delle informazioni e rinnovo
- Art. 21 - Pubblicità delle informazioni contenute nell'albo
- Art. 22 - Cancellazioni e sospensioni

Parte VI – Disposizioni finali

- Art. 23 - Informativa sulla privacy
- Art. 24 – Tutela della riservatezza
- Art. 25 – Pubblicità del Regolamento

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi individuali, nella forma di contratto autonomo occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto di prestazione professionale ai sensi dell'art. 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a soggetti esterni a cui Pugliapromozione intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalle leggi nazionali e regionali e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

La presente disciplina trova applicazione in tutti i casi in cui Pugliapromozione assegna incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Agenzia.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi assegnati a esperti esterni nelle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile.

Ai fini del presente regolamento per "incarichi individuali" si intendono:

- a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
- b) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di partita IVA;
- c) gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
- d) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera.

Costituiscono riferimenti di legge a fondamento della presente disciplina:

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" art. 7 Gestione delle risorse umane.
 - Decreto Legislativo 4 luglio 2006, n. 223: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale."
- Art. 32 Contratti di collaborazione.
- Legge statale 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) Art. 3, commi 18 e 54.
 - Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15: "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".
 - Legge 22 dicembre 2008, n. 203, (Finanziaria 2009) Art. 18 Reclutamento del personale delle Agenzia pubbliche.
 - Legge del 28 giugno 2012, n. 92, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".
 - Legge del 24 dicembre 2013, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)".

Art. 2 – Presupposti necessari per il conferimento di incarichi

L'Agenzia, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire gli incarichi individuali di cui al presente regolamento, in presenza dei seguenti presupposti:

l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Agenzia, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della stessa amministrazione;

deve essere stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

In ogni caso, l'incarico professionale e la collaborazione non comporta alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Il titolare dell'incarico opera in autonomia utilizzando la diligenza e la professionalità propria della categoria di appartenenza, con obbligo di riservatezza e senza violare il segreto d'ufficio; può visionare atti e documenti necessari all'assolvimento del proprio incarico.

L'incarico individuale, conferito nelle forme di cui al presente Regolamento non potrà avere una durata complessiva superiore a 24 mesi, salvo che la maggiore durata sia prevista da una specifica disposizione di legge o di regolamento, ovvero sia determinata dall'oggetto o dalla natura dell'incarico o comunque connessa all'attuazione di programmi dei fondi strutturali o vincolati.

Sono ammessi incarichi individuali ad uno stesso prestatore nel numero massimo di due con decorrenza nello stesso anno; in ogni caso l'ammontare complessivo del compenso annuale non potrà superare quello dei dirigenti in servizio.

Art. 3 – Esclusioni dalle procedure del presente regolamento

Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano:

a) agli appalti ed alle esternalizzazioni di servizi regolati dalle norme specifiche in materia di appalti;

b) agli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (cfr. art. 91 D. Lgs. 163/2006);

c) alle collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* e che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese;

d) alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio dell'amministrazione, nonché ad attività notarili;

- e) agli incarichi che sono da attribuire a soggetti non residenti in Italia per attività che necessariamente devono eseguire in via personale (es. *visiting professional*);
- f) agli incarichi legati all'esecuzione di attività che necessitano il ricorso a competenze protette da diritto di autore o da altri diritti di privativa;
- g) agli incarichi attribuiti a personale per il quale non sono previsti corrispettivi economici ma che hanno titolo ad effettuare missioni nell'interesse dell'Agenzia.

Art. 4 – Procedure per il conferimento degli incarichi

Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento avviene di norma attraverso procedura comparativa secondo le modalità individuate dagli articoli successivi.

E' consentito il conferimento di incarichi per gli iscritti agli albi professionali, con procedura negoziata, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., solo in una delle seguenti ipotesi:

- qualora, in esito alla pubblicazione dell'avviso pubblico non sia stata presentata alcuna candidatura ovvero nessuna venga ritenuta idonea al caso di specie. L'atto di affidamento dovrà riportare una relazione sull'esito infruttuoso del predetto avviso pubblico (ovvero sull'inadeguatezza delle candidature);
- nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili e non imputabili all'Agenzia, non è compatibile con la procedura selettiva di cui all'art. 42.

Art. 5 – Procedura comparativa

La procedura comparativa è effettuata:

- a) per gli incarichi individuali, nella forma di contratto di lavoro autonomo occasionale o di prestazione professionale, in forma ristretta ai soggetti iscritti all'albo degli esperti di Pugliapromozione, nella categoria in cui si inquadra l'oggetto dell'incarico;
- b) per gli incarichi individuali, nella forma di contratto di collaborazione coordinata e continuativa attraverso avviso pubblico di selezione.

Art. 6 – Individuazione del fabbisogno, interpello interno ed avvio del procedimento.

Al manifestarsi dell'esigenza di una collaborazione specialistica, il funzionario competente effettua alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa una richiesta di conferimento di incarico.

In tale richiesta saranno precisati tutti gli elementi atti a dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, inclusi i seguenti:

- a) oggetto dell'incarico, con il riferimento espresso ai piani e/o i programmi e/o i progetti la cui realizzazione è affidata alla Agenzia;
- b) titoli di studio: Diploma o Laurea specifiche all'oggetto della selezione;
- c) professionalità richiesta, con indicazione (ove riscontrabile) della corrispondente categoria di servizi di cui all'albo degli esperti di Pugliapromozione;
- d) durata dell'incarico e compenso previsto, nonché periodicità del pagamento;
- e) luogo di svolgimento dell'incarico;
- f) quantificazione del livello di impegno da richiedere all'esperto in termini di tempo.

Preliminarmente, al fine di verificare la presenza all'interno dell'Agenzia delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della richiesta di affidamento, il Direttore Amministrativo formula apposito avviso interno da pubblicare per un periodo di 10 giorni nel sito intranet di Pugliapromozione.

Le domande pervenute sono valutate dal Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo ed i Responsabili interessati a instaurare incarichi di lavoro individuali, nella forma di contratto autonomo occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto di prestazione professionale ai sensi dell'art. 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di valutazione positiva, il Direttore generale promuove le procedure di mobilità interna. Nel caso di valutazione negativa delle domande inoltrate a seguito dell'interpello interno, ovvero di assenza di domande, la Direzione Amministrativa istruisce attraverso i propri uffici il procedimento, in relazione alle modalità applicabili di selezione del soggetto a cui affidare l'incarico, ovvero:

- affidamento diretto (nei casi di cui al comma 4.2);
- procedura comparativa ristretta (nei casi di cui all'art. 5 punto a);
- procedura comparativa tramite avviso ad evidenza pubblica (nei casi di cui all'art. 5 punto b).

PARTE II – SELEZIONE ATTRAVERSO PROCEDURA COMPARATIVA RISTRETTA

Art. 7 – Procedura comparativa ristretta

La procedura comparativa ristretta è attivata direttamente dal Direttore Amministrativo con avviso sull'Albo online che indica le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della Agenzia, durata ed oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento dello stesso. Nei limiti delle deleghe ricevute, la procedura comparativa può essere attivata, con analoga motivazione, anche da parte di altro funzionario delegato di Pugliapromozione.

L'avviso della procedura comparativa è pubblicata su portale della Agenzia con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di svolgimento.

Gli esperti da incaricare devono, di regola, essere iscritti all'apposito Albo di cui agli art 13 e ss del presente Regolamento.

Ai fini dell'individuazione dell'esperto da incaricare viene effettuata una valutazione dei curricula, aggiornati dagli iscritti all'Albo negli ultimi 12 mesi, nella categoria relativa alla professionalità necessaria, individuata dalla richiesta di cui al precedente art. 6.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio, secondo criteri predeterminati, che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c) eventuali ulteriori elementi applicabili alle singole fattispecie.

La selezione può prevedere l'espletamento di un colloquio, a cui è attribuito uno specifico punteggio.

La valutazione viene effettuata da commissioni, costituite da almeno tre membri nominati dal Direttore Amministrativo, composte dal Direttore Amministrativo, o altro soggetto da questi nominato, dal Direttore della Divisione competente, o altro soggetto da questi nominato, e dal responsabile del Progetto e/o dell'Ufficio che si avvarrà della prestazione del/i candidato/i.

Al termine della valutazione, di cui è redatto verbale, viene formata una graduatoria, da scorrere in caso di rinuncia. In caso di parità di punteggio, costituirà titolo di preferenza l'aver svolto pregressi incarichi per l'Ente e da quest'ultimo giudicati positivamente.

Gli esiti della procedura comparativa ristretta sono approvati con determinazione del Direttore Generale e pubblicati sul portale della Agenzia. La notizia di esito riporta il numero di candidati selezionati dall'Albo e valutati e l'indicazione dell'aggiudicatario del contratto.

PARTE III – SELEZIONE ATTRAVERSO AVVISO PUBBLICO

Art. 8 – Avviso pubblico di selezione

L'attivazione della procedura di selezione attraverso avviso pubblico è disposta con apposita determinazione dal Direttore Generale della Agenzia, attraverso la pubblicazione di un Avviso pubblico di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

L'avviso pubblico, oltre all'indicazione delle prestazioni professionali da realizzare, contiene le seguenti elementi:

- requisiti generali di ammissione;
- requisiti specifici di ammissibilità;
- requisiti preferenziali.

I requisiti per l'ammissione (generali, specifici e preferenziali) si riferiscono a:

- Titoli di studio: Diploma o Laurea specifici all'oggetto dell'Avviso di Selezione;
- Esperienza Professionale: esperienze lavorative già maturate in aziende private / enti pubblici con eventuale indicazione dei progetti simili a quelli indicati nell'avviso di selezione;
- Conoscenze settoriali: conoscenze informatiche specifiche, scientifiche, giuridiche, etc.

L'avviso pubblico specificherà se il lavoratore autonomo sarà individuato unicamente mediante motivata valutazione comparativa dei curricula dei candidati o altresì mediante una prova consistente, a seconda della natura e delle caratteristiche dell'incarico, in un esame o un colloquio o nella presentazione di progetti o di proposte ovvero in altra tipologia di prova pratica. In tale caso, saranno preventivamente indicati i criteri che saranno impiegati nella valutazione comparata nonché il punteggio riservato rispettivamente alla valutazione dei curricula e alla prova e/o colloquio.

Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda

Per partecipare alle selezioni, i candidati dovranno compilare il curriculum vitae sull'albo online e inviare apposita domanda di ammissione alla selezione.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato dovrà essere inoltrata tramite PEC e/o raccomandata a/r, secondo quanto specificato nell'Avviso Pubblico.

Nella domanda, formulata in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445, ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la propria responsabilità, i dati richiesti (dati anagrafici, iscrizione alle liste elettorali, godimento dei diritti civili e politici, titoli di studio, consenso al trattamento dei dati personali) ed dichiarare la veridicità del curriculum vitae inserito sull'Albo online .

I titoli e i requisiti richiesti devono essere posseduti dai soggetti interessati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, non inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Art. 10 - Commissione e procedura di selezione

Per la valutazione comparativa dei candidati è istituita una Commissione di Valutazione.

I membri della commissione sono nominati dal Direttore Generale, sulla base delle specificità professionali e tecniche richieste.

La Commissione procede all'esame delle domande dei candidati attribuendo dei punteggi indicati espressamente nell'Avviso di selezione e predispose una graduatoria che sarà resa pubblica sul sito istituzionale (www.agenziapugliapromozione.it).

Sono ammessi alla graduatoria i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio non inferiore al limite indicato nell'Avviso di selezione.

Gli esiti della selezione sono comunicati esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito web di Pugliapromozione delle relative graduatorie, con l'indicazione per ciascun candidato, del punteggio ottenuto.

In caso di colloqui e/o prove, la Commissione definisce il calendario degli stessi che viene pubblicato sul sito istituzionale della Agenzia. Ai colloqui e alle prove sono chiamati esclusivamente i candidati risultati idonei dopo la valutazione dei titoli e delle referenze dichiarate. Al termine dei colloqui e/o prove, la Commissione stabilisce la graduatoria finale.

La graduatoria finale viene pubblicata, dopo le determinazioni del Direttore generale di Pugliapromozione, esclusivamente sul sito web di Pugliapromozione, con l'indicazione per ciascun candidato del punteggio ottenuto in sede di esame dei titoli e delle referenze, del punteggio ottenuto in sede di colloquio/prova e di quello complessivo. Eventuali ex aequo sono risolti in base ai titoli preferenziali dichiarati in domanda. In caso di permanenza della situazione di ex aequo costituisce criterio di preferenza la più giovane età.

Avverso la graduatoria finale è ammesso ricorso, per i soli vizi di legittimità, da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa. La Commissione di selezione valuterà i ricorsi pervenuti approvandoli o rigettandoli con specifica motivazione. La graduatoria eventualmente aggiornata sarà pubblicata esclusivamente sul sito web di Pugliapromozione, con l'indicazione dei nuovi punteggi attribuiti.

Art. 11 - Validità della graduatoria

Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria di cui all'art. 10 sarà considerata definitiva ed avrà validità per tre anni.

Pugliapromozione ricorrerà a detta graduatoria, sino ad esaurimento, per ogni esigenza connessa al conseguimento dei fabbisogni di cui all'art. 2, coerente con l'oggetto dell'avviso pubblico, inclusi i casi di interruzione in corso d'opera dell'incarico da parte di qualche collaboratore o di allargamento del gruppo di lavoro.

PARTE IV - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Art. 12 - Conferimento dell'incarico di collaborazione

Il conferimento dell'incarico avviene con atto del Direttore Generale, con le seguenti modalità:

a) previa autocertificazione del possesso dei requisiti dichiarati e verifica della disponibilità del soggetto e previo accertamento dell'insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflicti di interesse, Pugliapromozione provvederà a stipulare con il soggetto apposito contratto;

b) in caso di contratto susseguente a procedura con Avviso pubblico di selezione, il soggetto incaricato dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione dell'incarico entro 7 gg. dalla data di formale comunicazione di affidamento dell'incarico. Detta documentazione dovrà essere consegnata a mano all'Ufficio Personale di Pugliapromozione ovvero trasmessa per posta a mezzo raccomandata. In questo ultimo caso farà fede il timbro postale. Decorso tale termine, e in assenza di accettazione dell'incarico, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al possesso dei requisiti, Pugliapromozione, potrà richiedere al collaboratore la produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine non inferiore a 7 gg. per la produzione della stessa. Nel caso l'insufficienza dovesse permanere, decorso tale termine, l'affidamento non sarà perfezionato e si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

Il contratto contiene, in ogni caso, i seguenti elementi:

- identità delle parti e professionalità dell'incaricato;
- individuazione delle prestazioni richieste e delle forme e modalità di coordinamento con le attività della Agenzia in cui si inquadrano;
- in caso di collaborazione a progetto, la denominazione e descrizione del progetto in cui si inquadra la collaborazione stessa, nonché i risultati attesi;
- durata della prestazione;
- entità dei compensi e modalità e tempi di erogazione;
- coperture assicurative;
- regime degli oneri previdenziali e fiscali;
- obblighi in materia di riservatezza;
- disciplina del recesso del rapporto.

In esecuzione delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della legge regionale 20 giugno 2008 n.15, nonché del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, sono pubblicati sul sito ufficiale di Pugliapromozione Regione Puglia gli estremi dei provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori della ragione dell'incarico, e dell'ammontare del corrispettivo erogato.

Per ciascun titolare di incarico si dovrà altresì procedere alla pubblicazione:

- 1) del curriculum redatto in conformità al vigente modello europeo;
- 2) dei compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
- 3) dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.

Alla pubblicazione si provvede, tempestivamente, anche ai fini dell'efficacia degli atti, secondo le vigenti norme in materia.

PARTE V - L'ALBO DEGLI ESPERTI DI PUGLIAPROMOZIONE

Art. 13 - Albo on-line degli esperti

E' istituito l'Albo online dei soggetti che, in autocertificazione, si dichiarano interessati a fornire a Pugliapromozione prestazioni di lavoro autonomo, all'indirizzo www.alboconsulenti.agenziapugliapromozione.it.

L'iscrizione all'Albo non dà luogo a procedure concorsuali, né alla predisposizione di graduatorie pubbliche, di attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

L'inserimento dei dati e del curriculum vitae non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi professionali o collaborazioni presso la Agenzia.

Art. 14 – Iscrizione all'Albo

L'inserimento nell'Albo avviene su richiesta specifica dei soggetti interessati che, con la forma della dichiarazione in autocertificazione e, quindi sotto la propria esclusiva responsabilità, forniscono le informazioni richieste.

In particolare, l'iscrizione è riservata a:

- a) persone fisiche,
- b) lavoratori autonomi,
- c) titolari di partita IVA.

La domanda di iscrizione si effettua esclusivamente per via telematica, senza invio di copia cartacea.

Per iscriversi è necessario:

a. Inserire i propri dati anagrafici e le altre informazioni richieste.

Al termine della registrazione il sistema invierà all'indirizzo specificato dal richiedente una e-mail nella quale saranno riportati username e password indicati dal richiedente; alla e-mail sarà necessario rispondere, secondo le modalità indicate, per confermare la propria iscrizione e avere il diritto, in seguito, di operare successive ed eventuali modifiche, aggiornamenti e cancellazioni.

b. Autocertificare le informazioni.

Il richiedente dovrà compilare un'apposita scheda di autocertificazione fornendo tutte le indicazioni richieste; sarà necessario anche fornire una copia digitale del proprio documento di riconoscimento secondo le modalità indicate.

La data di presentazione della richiesta corrisponde a quella di conferma dell'iscrizione.

L'iscrizione può avvenire in qualsiasi momento e ha durata annuale.

E' obbligo degli iscritti aggiornare tempestivamente le informazioni che lo riguardano, qualora siano intervenute modifiche. Pugliapromozione assumerà sempre per vere le informazioni fornite, riservandosi ogni azione di rivalsa e richiesta di danni in caso di non veridicità delle stesse.

È onere degli iscritti rinnovare esplicitamente la propria iscrizione annualmente, per cui i soggetti che intendono mantenere la propria posizione nell'Albo devono confermare l'iscrizione secondo le modalità indicate nella relativa sezione del sito. La mancata conferma entro il termine previsto comporta l'automatica esclusione del soggetto dall'Albo.

Art. 15 – Inserimento delle informazioni nella banca dati

Al completamento della procedura di immissione, i dati inseriti saranno archiviati nella Banca dati e il richiedente sarà inserito nell'albo. Come specificato precedentemente, l'iscrizione sarà confermata con l'invio di una e-mail all'indirizzo dichiarato all'atto della registrazione.

Pugliapromozione si riserva la facoltà di effettuare accertamenti circa la conformità delle domande alle prescrizioni del presente regolamento e, se necessario, potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni per l'inserimento nell'albo.

Art. 16 - Categorie di iscrizione

Sulla base delle tipologie di incarico più ricorrenti per Pugliapromozione (competenze professionali e sviluppo/realizzazione di attività connesse con i temi della Promozione e del marketing turistico) e per rendere più agevole il processo di raccolta e gestione delle informazioni, le categorie di iscrizione nell'albo sono strutturate sulla base di competenze/esperienze applicative che ottimizzano "l'incontro domanda-offerta".

Durante la fase di iscrizione nell'albo, ciascun soggetto sarà guidato dal sistema nella scelta/selezione degli ambiti professionali che caratterizzano l'offerta consulenziale e/o di altri servizi.

Art. 17 - Informazioni contenute nell'albo

L'Albo contiene dati e informazioni, così come trasmesse dai soggetti che hanno fatto domanda di inserimento, articolati in modo tale da rappresentare sinteticamente tutti gli elementi caratteristici che compongono il profilo tecnico-amministrativo di ciascun soggetto.

In particolare, e a solo scopo esemplificativo, dati e informazioni sono riferiti a:

- Anagrafica,
- Profilo professionale,
- Istruzione e formazione,
- Esperienze lavorative,
- Capacità e competenze,
- Altre informazioni.

La definizione analitica dei dati e delle informazioni richieste è riportata nelle differenti schede che compongono la procedura di iscrizione all'albo.

Art. 18 - Impegni da assumere

I soggetti, con l'iscrizione all'Albo, si dichiarano interessati a fornire a Pugliapromozione le prestazioni (consulenze e/o prestazioni professionali) indicate nelle schede di iscrizione.

Art. 19 - Esclusioni

E' preclusa l'iscrizione all'Albo ai soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale di seguito esposti:

- a) Godimento dei diritti civili e politici;
- b) Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- c) Assenza nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- d) Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.

A dimostrazione che il soggetto non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), c) di cui al comma che precede sarà sufficiente sottoscrivere, ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva in autocertificazione come previsto dalle modalità di iscrizione.

I Soggetti interessati prendono atto che, in caso di incongruità tra quanto dichiarato e quanto eventualmente accertato, Pugliapromozione effettuerà l'automatica cancellazione dall'Albo, nonché l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere tra

Pugliapromozione e il soggetto, con riserva di richiedere risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 20 - Aggiornamento delle informazioni e rinnovo

È fatto obbligo agli iscritti di effettuare l'aggiornamento dei dati contenuti nella banca dati in qualsiasi momento in caso di variazioni significative.

L'aggiornamento dei dati dovrà essere effettuato per via telematica da parte dell'iscritto, utilizzando lo Username e la Password già in suo possesso.

Art. 21 - Pubblicità delle informazioni contenute nell'albo

Le informazioni fornite da ogni singolo iscritto e contenute nell'albo sono a disposizione di Pugliapromozione esclusivamente per gli obiettivi per i quali viene costituito l'Albo.

Per le modalità del trattamento dei dati si rimanda al successivo paragrafo che riporta l'informativa ai sensi del D.Lgs 196/03.

Secondo quanto disposto dall'Art. 21 (Trasparenza nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza esterni) della Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", Pugliapromozione, in qualità di Agenzia regionale sottoposta alla direzione e controllo della Regione Puglia, provvede all'istituzione e alla tenuta dell'elenco degli incarichi professionali affidati dall'ente.

Secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Titolo III Pubblicazione Telematica su Portali e Siti Istituzionali del Regolamento Regionale 29 settembre 2009, n. 20 "Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia" l'elenco degli incarichi professionali affidati da Pugliapromozione è disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Agenzia www.agenziapugliapromozione.it.

Art. 22 - Cancellazioni e sospensioni

L'iscritto può cancellarsi dall'Albo in qualsiasi momento secondo le modalità previste. Oltre ai casi disciplinati in precedenza, Pugliapromozione potrà in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio provvedere a sospensioni

e/o cancellazioni dall'albo nei seguenti casi:

a) Il soggetto risulti temporaneamente inadempiente a uno degli obblighi previsti nel presente regolamento, nonché nell'esecuzione dell'incarico affidato.

b) Qualora l'inadempimento ad uno degli obblighi previsti nel presente regolamento divenga definitivo ovvero Pugliapromozione, anche in ragione della natura della prestazione, non abbia interesse ad accettare un adempimento tardivo.

c) Il soggetto abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con Pugliapromozione. In tale caso la sospensione sarà attuata fino al termine del procedimento stesso; la sospensione potrà essere revocata qualora Pugliapromozione accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.

d) Il soggetto per due volte consecutive e senza motivo si sia rifiutato di presentare un'offerta.

e) Il soggetto si trovi in una delle situazioni descritte nel paragrafo Esclusioni.

Pugliapromozione comunicherà al soggetto, a mezzo e-mail all'indirizzo registrato nella base dati dell'Albo, l'avvenuta sospensione e/o la cancellazione dall'Albo.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Informativa sulla privacy

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 del D.Lgs 196/03, si informa che il titolare del trattamento dati è

Pugliapromozione con sede legale in Bari, Piazza Moro 33/A e che le finalità e le modalità del trattamento dati sono conformi a quanto disposto dalla legge e a quanto espressamente riportato nell'informativa obbligatoria in materia, riportata sul sito di Pugliapromozione all'indirizzo www.agenziapugliapromozione.it.

Art. 24 - Tutela della riservatezza

Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Il titolare del trattamento è, il responsabile del trattamento è il Direttore Generale di Pugliapromozione. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, a Pugliapromozione compete l'obbligo di fornire le seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico di collaborazione/consulenza, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.

Dati sensibili

I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo quanto di seguito indicato.

Per il conseguimento delle finalità indicate al punto 1, Pugliapromozione . potrà comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento, a:

- soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
- al personale di Pugliapromozione che cura il procedimento; al personale di Pugliapromozione in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento;

- soggetti che operano con Pugliapromozione per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati;
- altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge n. 241/1990 e s.m.i. e al Regolamento di cui al D.P.R. 184/2006.

Si informa che in adesione ai principi di trasparenza e di pubblicità degli atti, anche ai sensi dell'art. 34, comma 2, della L. 248 del 2006 (cd decreto Bersani), Pugliapromozione renderà pubblici gli *elenchi dei propri collaboratori/consulenti* sul sito istituzionale (www.agenziapugliapromozione.it), indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico. Relativamente ai suddetti dati, all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. n.196/2003, con la presentazione della candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 25 - Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.agenziapugliapromozione.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.